

Due sentenze del Giudice di Pace di Salerno in tema di risarcimento danni per tardivo recapito di una raccomandata

Due recenti decisioni (riportate in calce per esteso) del Giudice di Pace di Salerno dott. Luigi Vingiani in tema di risarcimento danni per tardivo recapito di una raccomandata per un concorso e di alcuni atti giudiziari. Il Giudice ha riconosciuto agli attori soltanto la liquidazione dell'indennizzo previsto dalla Carta dei servizi ed il rimborso delle spese di raccomandata, ritenendo non provati sia il danno da perdita di chance e sia quello esistenziale e/o all'immagine del legale.

A cura di:
avv. Assunta Russo e avv. Marilisa Somma

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SALERNO**

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 3627-08 riservata all'udienza del 19/1/09

TRA

****, rapp.ta e difesa, giusta mandato a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Valeria Argentino presso il cui studio elettivamente domicilia in Via Velia n.98-Salerno;

ATTRICE

E

POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN VIALE EUROPA ,190 ROMA in persona legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. **Paolo Santucci**, presso il cui studio elettivamente domicilia in **C/o Filiale Poste di Salerno al Corso Garibaldi,203**

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparsa depositata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione debitamente notificato in data 10/02/08, **** conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di SALERNO, il Poste Italiane s.p.a. con sede in Viale Europa ,190 Roma, al fine di conseguire il risarcimento di tutti i danni riportati a seguito del tardivo recapito da parte di Poste Italiane (dopo oltre un mese dall'invio) di una raccomandata contenente la documentazione per la partecipazione ad un bando di selezione di un corso per la formazione di 10 operatori turistici.

All'udienza di prima comparizione parte convenuta , si costituiva in giudizio ed eccepiva che il ritardo sarebbe stato causato dall'erronea indicazione del codice di avviamento postale e comunque la non debenza di danni a carico delle Poste Italiane ma soltanto dell'indennità prestabilita dal regolamento D.P.R.29.03.1973 n.156.Nel merito escludeva la sussistenza della perdita di chance da provarsi rigo****mente.

Assunta la prova testimoniale articolata da parte attrice, acquisita la documentazione prodotta, previa la precisazione delle conclusioni e la discussione come in atti la causa all'udienza del 19/1/09 veniva riservata a sentenza con termine per note.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si rileva che la domanda, così come proposta, va dichiarata ammissibile poiché l'attore ha rispettato il contenuto dei combinati disposti dagli artt. 163 e 164 nonché 316, 318 e 319 c.p.c.-

Dalla documentazione prodotta risultano altresì provate sia la legittimazione attiva

dell'attore *** ** che la legittimazione passiva della convenuta Poste Italiane s.p.a. con sede in Viale Europa ,190 Roma.

Sempre in via preliminare si osserva che l'attrice ha iniziato il presente giudizio senza aver proposto alcun reclamo in via amministrativa in via conciliativa.

Orbene, la norma citata art. 20 del D.P.R. n. 156 del 1973, è stata vagliata dalla Corte Costituzionale, con la decisione N. 15/91 che statuisce "La subordinazione prevista dall'art. 20 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dell'azione di risarcimento dei danni contro l'amministrazione delle poste alla condizione - di proponibilità - del previo reclamo in via amministrativa, rappresenta una grave compromissione del diritto di difesa dell'interessato, garantito dall'art. 24 Cost. e, più specificamente, della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione garantita dall'art. 113 Cost., ed assume così per la stessa amministrazione, il carattere di privilegio ingiustificato l'art. 20 del d.P.R. n. 156 del 1973 va dichiarato illegittimo nella parte in cui - salva la possibilità dell'esperimento preventivo del reclamo nel termine indicato - non prevede la immediata esperibilità dell'azione giudiziaria, a scelta dell'interessato, anche in mancanza di esso".

Alla stregua di tali considerazioni va dichiarata la procedibilità della domanda.

La convenuta eccepisce altresì l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni vietata dalla legislazione vigente ed in particolare dal codice postale.

Si osserva che la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Lecce) in casi analoghi, ha però ritenuti infondati i rilievi mossi da Poste Italiane sulla base di tale normativa, emettendo sentenze di condanna nei confronti di Poste Italiane, prendendo spunto dalle norme contenute nel Decreto Ministeriale n. 564/87, nella "Carta della Qualità del Servizio Pubblico Postale" del 26/02/2004 e nel "codice delle comunicazioni elettroniche" emanato con Decreto Legislativo n. 269 del 01/08/2003. Invero il "codice delle comunicazioni elettroniche", ha sancito definitivamente la contrattualizzazione del rapporto tra poste ed utenti, ed ha reso definitivamente superata la disciplina di favore per l'ente, prevista dal sopra citato "codice postale" (D.Lvo 261/99) e dagli altri regolamenti ed istituzioni interni che, seppur non esplicitamente abrogati, devono ormai ritenersi inapplicabili, in quanto relativi al periodo in cui il servizio postale veniva gestito dalla pubblica amministrazione.

Pertanto, posto che, secondo il "codice delle comunicazioni elettroniche", tra gli utenti e le Poste vengono stipulati dei contratti a tutti gli effetti, tali rapporti dovranno essere sottoposti alla disciplina del diritto comune e, quindi, Poste Italiane, non più

pubblica amministrazione, dovrà essere tenuta a risarcire i danni provocati da un disservizio avvenuto per propria responsabilità, come qualsiasi contraente inadempiente è tenuto a fare, secondo le disposizioni del codice civile.

E' appena il caso di richiamare una decisione della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 4 del 1999, ha dichiarato, a proposito di ritardi nel recapito di vaglia telegrafici, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.P.R. 29.3.73 n. 156 T.U. Postale (che stabilisce la non responsabilità delle Poste per gravi ritardi nell'espletamento del servizio fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge), perchè nel contesto normativo attuale nel quale tale disposizione si colloca, è possibile una interpretazione della norma stessa, sospetta di illegittimità costituzionale, che sia in armonia con le altre norme del servizio postale che pretendono invece il rispetto di tempi e limiti, nei ritardi.

Se è vero che il giudice ,in ipotesi di dubbio sulla legittimità costituzionale della norma da applicare, deve verificare prima di tutto la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata, nella fattispecie in esame, non può che escludersi l'assenza di responsabilità delle Poste per gravi ritardi nell'espletamento del servizio.

La domanda di risarcimento danni è quindi ammissibile.

Del danno non patrimoniale.

Sul punto è recentemente intervenuta la ormai famosa sentenza Cass. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26975, che ha identificato il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. come quello determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, composto in categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie.

Danno tutelato in via risarcitoria, in assenza di reato ed al di fuori dei casi determinati dalla legge, solo quando si verifichi la lesione di specifici diritti inviolabili della persona, ossia la presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata. Tenendo, dunque, conto dell'interesse leso e non del mero pregiudizio sofferto o della lesione di qualsiasi bene giuridicamente rilevante".

In un primo momento sembrava che tale decisione avesse finalmente chiarito la questione del danno non patrimoniale.

Si è poi visto che tale decisione non ha accontentato né i c.d. *esistenzialisti* né i c.d. *negazionisti* e vi sono state pronunce delle sezioni semplici e della giurisprudenza di merito che hanno per così dire "*reinterpretato*" la decisione delle sezioni unite e cercato di dare una diversa e più ampia qualificazione del danno non patrimoniale e dei criteri per la sua risarcibilità.

Il dibattito è ancora aperto e non si concluderà a breve.

Ritiene il Giudicante che allo stato si possa condividere quell'orientamento dottrinario secondo cui il danno ex art. 2059 cod. civ. – nella lettura data dalle SS.UU. dell'11 novembre 2008 (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974, 26975) – rappresenta una categoria unitaria di nocimento ove racchiusi tutti i pregiudizi cd. esistenziali, i quali si caratterizzano per l'assenza di risvolti reddituali, incidendo sulla persona in quanto tale.

Il giudice, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., è chiamato ad accertare, ai fini del risarcimento, quali siano gli interessi che la vittima del fatto illecito assume violati per verificarne la rilevanza costituzionale ovvero la riconducibilità ad una espressa previsione di Legge che ne legittima espressamente il ristoro non patrimoniale (oltre che patrimoniale ex art. 2043 cod. civ.).

Il giudice deve, poi, anche valutare la gravità dell'offesa che si vuole sanzionare in via risarcitoria. La suddetta gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili.

Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile.

In definitiva alla stregua delle suesposte considerazioni, allo stato attuale dell'evoluzione giurisprudenziale, deve ritenersi che Non “esiste” un (autonomo) danno esistenziale e che le varie definizioni (biologico, morale) hanno mera valenza descrittiva. Il danno è unitario: danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ..

Il danno esistenziale non più autonomo, ma rientrante nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. può essere risarcito solo allorché, alternativamente :

a) l'interesse che si assume leso e' un diritto inviolabile della persona (oppure e' riconducibile ad una espressa previsione di legge anche internazionale che consente il ristoro ex art. 2059 cc);

b) l'offesa arrecata al diritto e' seria, oltre la soglia della tollerabilita'.

In tal caso l'onere della prova grava sul danneggiato e la liquidazione, se il danno è provato nell'an, può essere fatta ex art.. 1226 C.C anche equitativamente tramite presunzioni.

Nel merito ,si osserva che risulta pacifico e comunque risulta accertato che la raccomandata invitata dall'attrice in data 1.2.2007 è stata recapitata soltanto in data 6.3.2007 e che invece il bando per la selezione per il corso di n.10 operatori turistici prevedeva che la consegna doveva essere effettuata entro lo ore 17,30 del 9.2.2007.

Dalla ritardata consegna l'attrice deduce di aver subito dei danni, tra cui anche quello c.d. di "perdita di chance".

In primo luogo , deve rilevarsi la fondatezza della domanda di risarcimento del costo della raccomandata pari ad Euro 3,80 in quanto la consegna non ha rispettato gli standard di qualità indicati da Poste Italiane S.p.A., nella carta della Qualità di Poste Italiane S.p.A. 2008 che indica quale standard di qualità per l'Italia la consegna di posta raccomandata in tre giorni lavorativi oltre quello di spedizione.

Inoltre sempre la citata Carta della QUALITA', prevede il rimborso in favore dell'utente di un indennizzo quantificato in Euro 25,82 per il ritardo nel recapito superiore ai 30 giorni come nel caso in specie.

Poste Italiane S.p.A. va conseguenzialmente condannata al pagamento in favore dell'istante dell'importo di Euro 3,80 per il costo della raccomandata e di ulteriori Euro 25,82 per l'indennizzo previsto per il tardivo recapito e quindi alla somma complessiva di Euro 29,62.

In merito alla domanda da perdita di *chance* formulata dall'attrice per la mancata possibilità di partecipazione ad una selezione, l'istante ha depositato copiosa documentazione attestante i titoli in suo possesso.

Va tuttavia ricordato che come più volte ribadito dalla Suprema Corte: la perdita di "chance" - come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – e chi richiede i danni dalla perdita di chance ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta". (Cfr. Sentenza n. 16877 /2008 e Sentenza n. 21544/2008).

Nel caso in esame l'attrice si è limitata a dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando e quindi di essere nelle condizioni di candidarsi, ma nulla ha prodotto o provato in relazione alle reali possibilità di essere selezionata, ed alle probabilità di vincere il concorso, non facendo nemmeno un cenno alle altre candidature presentate per la selezione e sull'effettivo conferimento degli incarichi e lo svolgimento dei corsi.

Nella prova testimoniale è stato riferito soltanto che l'attrice non ha svolto alcuna attività lavorativa.

In definitiva nulla è stato provato per quanto attiene la *perdita di chance* e conseguentemente la domanda di risarcimento danni per *perdita di chance* va rigettata.

Va quindi dichiarata la esclusiva responsabilità della Poste Italiane s.p.a. con sede in Viale Europa ,190 Roma nel verificarsi dei danni per cui è causa , per il tardivo recapito soltanto dell'importo di Euro 3,80 per il costo della raccomandata e di ulteriori Euro 25,82 per l'indennizzo previsto per il tardivo recapito e quindi alla somma complessiva di Euro 29,62.

A detto importo devono aggiungersi gli interessi al tasso legale diretti a coprire ed a compensare l'ulteriore pregiudizio costituito dal mancato godimento dei frutti di un bene. Tali interessi, dato questo loro fondamento, decorrono dalla data della perdita del godimento del bene e del correlativo verificarsi dell'arricchimento e comunque dal fatto e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di SALERNO, dott. Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *** nei confronti di Poste Italiane s.p.a. con sede in Viale Europa ,190 Roma con atto di citazione notificato 10/02/08, così provvede:

1. Dichiarare la esclusiva responsabilità del Poste Italiane s.p.a. con sede in Viale Europa ,190 Roma per il tardivo recapito della raccomandata n. 130038171313 del 1.2.2007 e recapitata in data 6.3.2007 ;
2. Condanna Poste Italiane s.p.a. con sede in Viale Europa ,190 Roma, al risarcimento dei danni in favore di *** soltanto dell'importo di Euro 3,80 per il costo della raccomandata e di ulteriori Euro 25,82 per l'indennizzo previsto per il tardivo recapito e quindi alla somma complessiva di Euro 29,62. oltre gli interessi legali dal fatto fino al saldo;
3. Condanna Poste Italiane s.p.a. con sede in Viale Europa ,190 Roma alla rifusione in favore di *** delle spese processuali da quest'ultimo sostenute per il presente procedimento, che liquida in complessivi € 400,00 di cui Euro 50,00 per spese Euro 250,00 per diritti ed € 100,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali ai sensi del D.M. Grazia e giustizia 5/10/94 n.585 e successive modificazioni (soltanto sull'importo di diritti ed onorari), nonché oltre accessori

previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili con attribuzione all'avv. Valeria Argentino dichiaratosi antistataria.

4. Rigetta la domanda di "*perdita di chance*" perché non provata .

Così deciso in SALERNO li 31/08/2009

**Il Giudice di Pace
Avv. Luigi Vingiani**



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SALERNO**

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4524.08.00 riservata all'udienza del 19/1/09

TRA

*** ***, rapp.ta e difesa, giusta mandato a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Febronia Pichilli presso il cui studio elettivamente domicilia in Via M.Vernieri,131 Salerno;

ATTORE

E

POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN VIALE EUROPA ,190 ROMA in persona legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. **Paolo Santucci**, presso il cui studio elettivamente domicilia in **C/o Filiale Poste di Salerno al Corso Garibaldi,203**

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparsa depositata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione debitamente notificato in data 24/04/08, *** *** esercente la professione di avvocato nel Foro di Salerno, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di SALERNO, Poste Italiane s.p.a. con sede in Viale Europa ,190 Roma, al fine di conseguire il risarcimento di tutti i danni riportati a seguito del tardivo recapito da parte di Poste Italiane (dopo oltre un mese dall'invio) degli avvisi di ricevimento di 11 raccomandate contenenti altrettante copie esecutive e relativi atti precetto e del ritardo per l'inizio delle procedure esecutive.

In particolare l'attore deduceva di aver notificato a mezzo consegna degli atti al servizio postale in data 22.11.2007 e che gli avvisi di ricevimento gli erano stati restituiti solo nel Febbraio 2009 dopo circa tre mesi e dopo aver effettuato il formale reclamo e numerosi solleciti.

Chiedeva quindi il risarcimento danni per ogni atto di Euro 25,82 a titolo di indennizzo così come previsto dal regolamento del servizio postale per il recapito oltre il 30°giorno dalla spedizione , oltre alla somma di Euro 200,00 cadauno per danno non patrimoniale tra cui danno all'immagine e danno morale consistente nell'ansia e stress causato dall'attesa degli atti.

All'udienza di prima comparizione parte convenuta , si costituiva in giudizio ed eccepiva tra l'altro la carenza di legittimazione e la tempestiva consegna delle raccomandate e che il ritardo era riferito ai soli avvisi di ricevimento.

Nel merito escludeva la sussistenza del danno non patrimoniale da provarsi rigorosamente.

Acquisita la documentazione prodotta, previa la precisazione delle conclusioni e la discussione come in atti la causa all'udienza del 19/1/09 veniva riservata a sentenza con termine per note.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si rileva che la domanda, così come proposta, va dichiarata ammissibile poiché l'attore ha rispettato il contenuto dei combinati disposti dagli artt. 163 e 164 nonché 316, 318 e 319 c.p.c.-

Dalla documentazione prodotta risultano altresì provate sia la legittimazione attiva dell'attore *** *** che la legittimazione passiva della convenuta Poste Italiane s.p.a. con sede in Viale Europa ,190 Roma.

Sempre in via preliminare si osserva che l'attrice ha iniziato il presente giudizio dopo aver proposto reclamo in via amministrativa in via conciliativa.

Orbene, la norma citata art. 20 del D.P.R. n. 156 del 1973, è stata vagliata dalla Corte Costituzionale, con la decisione N. 15/91 che statuisce "La subordinazione prevista dall'art. 20 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dell'azione di risarcimento dei danni contro l'amministrazione delle poste alla condizione - di proponibilità - del previo reclamo in via amministrativa, rappresenta una grave compromissione del diritto di difesa dell'interessato, garantito dall'art. 24 Cost. e, più specificamente, della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione garantita dall'art. 113 Cost., ed assume così per la stessa amministrazione, il carattere di privilegio ingiustificato l'art. 20 del d.P.R. n. 156 del 1973 va dichiarato illegittimo nella parte in cui - salva la possibilità dell'esperimento preventivo del reclamo nel termine indicato - non prevede la immediata esperibilità dell'azione giudiziaria, a scelta dell'interessato, anche in mancanza di esso".

Alla stregua di tali considerazioni va dichiarata la procedibilità della domanda.

La convenuta eccepisce altresì l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni vietata dalla legislazione vigente ed in particolare dal codice postale.

Si osserva che la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Lecce) in casi analoghi, ha però ritenuti infondati i rilievi mossi da Poste Italiane sulla base di tale normativa, emettendo sentenze di condanna nei confronti di Poste Italiane, prendendo spunto dalle norme contenute nel Decreto Ministeriale n. 564/87, nella "Carta della Qualità del Servizio Pubblico Postale" del 26/02/2004 e nel "codice delle comunicazioni elettroniche" emanato con Decreto Legislativo n. 269 del 01/08/2003. Invero il "codice delle comunicazioni elettroniche", ha sancito definitivamente la contrattualizzazione del rapporto tra poste ed utenti, ed ha reso definitivamente superata la disciplina di favore per l'ente, prevista dal sopra citato "codice postale" (D.Lvo 261/99) e dagli altri regolamenti ed istituzioni interni che, seppur non esplicitamente abrogati, devono ormai ritenersi inapplicabili, in quanto relativi al periodo in cui il servizio postale veniva gestito dalla pubblica amministrazione.

Pertanto, posto che, secondo il "codice delle comunicazioni elettroniche", tra gli utenti e le Poste vengono stipulati dei contratti a tutti gli effetti, tali rapporti dovranno essere sottoposti alla disciplina del diritto comune e, quindi, Poste Italiane, non più pubblica amministrazione, dovrà essere tenuta a risarcire i danni provocati da un disservizio avvenuto per propria responsabilità, come qualsiasi contraente

inadempiente è tenuto a fare, secondo le disposizioni del codice civile.

E' appena il caso di richiamare una decisione della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 4 del 1999, ha dichiarato, a proposito di ritardi nel recapito di vaglia telegrafici, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.P.R. 29.3.73 n. 156 T.U. Postale (che stabilisce la non responsabilità delle Poste per gravi ritardi nell'espletamento del servizio fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge), perchè nel contesto normativo attuale nel quale tale disposizione si colloca, è possibile una interpretazione della norma stessa, sospetta di illegittimità costituzionale, che sia in armonia con le altre norme del servizio postale che pretendono invece il rispetto di tempi e limiti, nei ritardi.

Se è vero che il giudice, in ipotesi di dubbio sulla legittimità costituzionale della norma da applicare, deve verificare prima di tutto la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata, nella fattispecie in esame, non può che escludersi l'assenza di responsabilità delle Poste per gravi ritardi nell'espletamento del servizio.

La domanda di risarcimento danni è quindi ammissibile.

Del danno non patrimoniale.

Sul punto è recentemente intervenuta la ormai famosa sentenza Cass. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26975, che ha identificato il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. come quello determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, composto in categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie.

Danno tutelato in via risarcitoria, in assenza di reato ed al di fuori dei casi determinati dalla legge, solo quando si verifichi la lesione di specifici diritti inviolabili della persona, ossia la presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata. Tenendo, dunque, conto dell'interesse leso e non del mero pregiudizio sofferto o della lesione di qualsiasi bene giuridicamente rilevante".

In un primo momento sembrava che tale decisione avesse finalmente chiarito la questione del danno non patrimoniale.

Si è poi visto che tale decisione non ha accontentato né i c.d. *esistenzialisti* né i c.d. *negazionisti* e vi sono state pronunce delle sezioni semplici e della giurisprudenza di merito che hanno per così dire "*reinterpretato*" la decisione delle sezioni unite e cercato di dare una diversa e più ampia qualificazione del danno non patrimoniale e dei criteri per la sua risarcibilità.

Il dibattito è ancora aperto e non si concluderà a breve.

Ritiene il Giudicante che allo stato si possa condividere quell'orientamento

dottrinario secondo cui il danno ex art. 2059 cod. civ. – nella lettura data dalle SS.UU. dell'11 novembre 2008 (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974, 26975) – rappresenta una categoria unitaria di nocumento ove racchiusi tutti i pregiudizi cd. esistenziali, i quali si caratterizzano per l'assenza di risvolti reddituali, incidendo sulla persona in quanto tale.

Il giudice, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., è chiamato ad accertare, ai fini del risarcimento, quali siano gli interessi che la vittima del fatto illecito assume violati per verificarne la rilevanza costituzionale ovvero la riconducibilità ad una espressa previsione di Legge che ne legittima espressamente il ristoro non patrimoniale (oltre che patrimoniale ex art. 2043 cod. civ.).

Il giudice deve, poi, anche valutare la gravità dell'offesa che si vuole sanzionare in via risarcitoria. La suddetta gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili.

Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile.

In definitiva alla stregua delle suseposte considerazioni, allo stato attuale dell'evoluzione giurisprudenziale, deve ritenersi che Non “esiste” un (autonomo) danno esistenziale e che le varie definizioni (biologico, morale) hanno mera valenza descrittiva. Il danno è unitario: danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ..

Il danno esistenziale non più autonomo, ma rientrante nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. può essere risarcito solo allorché, alternativamente :

a) l'interesse che si assume leso e' un diritto inviolabile della persona (oppure e' riconducibile ad una espressa previsione di legge anche internazionale che consente il ristoro ex art. 2059 cc);

b) l'offesa arrecata al diritto e' seria, oltre la soglia della tollerabilita'.

In tal caso l'onere della prova grava sul danneggiato e la liquidazione, se il danno è provato nell'an, può essere fatta ex art.. 1226 C.C anche equitativamente tramite presunzioni.

Nel merito, si osserva che risulta pacifico e comunque risulta accertato che le 11 raccomandate inviate dall'attore in data 22.11.2007 siano state tempestivamente

recapitate mentre gli avvisi di ricevimento sono pervenuti solo nel Febbraio dell'anno successivo, dopo la richiesta di duplicato ed il reclamo proposto da parte attrice.

Dalla ritardata consegna l'attrice deduce di aver subito dei danni, tra cui anche quello c.d. "esistenziale".

In primo luogo, deve rilevarsi la fondatezza della richiesta di indennizzo in quanto la consegna degli avvisi di ricevimento non ha rispettato gli standard di qualità indicati da Poste Italiane S.p.A., nella carta della Qualità di Poste Italiane S.p.A. 2008 che indica quale standard di qualità per l'Italia la consegna di posta raccomandata in tre giorni lavorativi oltre quello di spedizione e che espressamente prevede il rimborso in favore dell'utente di un indennizzo quantificato in Euro 25,82 per il ritardo nel recapito superiore ai 30 giorni come nel caso in specie.

L'attore avrebbe avuto diritto anche alla restituzione del costo delle 11 spedizioni degli avvisi di ricevimento, ma poiché la domanda è stata espressamente limitata all'indennizzo, per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, su tale ulteriore rimborso non può esservi alcuna statuizione.

Poste Italiane S.p.A. va conseguenzialmente condannata (soltanto) al pagamento in favore dell'istante dell'importo complessivo di Euro 284,02 per l'indennizzo previsto per il tardivo recapito di n.11 avvisi di ricevimento.

In merito alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, nelle voci di danno all'immagine e/o danno esistenziale e/o danno morale soggettivo formulata dall'attrice per l'ansia e lo stress subiti, l'istante ha depositato soltanto della documentazione attestante l'invio, il deposito del reclamo ed il ritardo nella consegna degli avvisi di ricevimento.

Va tuttavia ricordato che come più volte ribadito dalla Suprema Corte: la perdita di "chance" - come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – e chi richiede i danni dalla perdita di chance ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta". (Cfr. Sentenza n. 16877 /2008 e Sentenza n. 21544/2008).

Nel caso in esame parte attrice si è limitata a dimostrare il ritardo ed i solleciti inoltrati, ma nulla ha prodotto o provato in relazione all'effettivo disagio subito.

E' appena il caso di rilevare che i precetti non erano ancora scaduti non essendo decorso il termine di tre mesi dalla notifica e che agli atti non vi è, comunque alcuna

prova che il ritardo nell'esecuzione abbia comportato danni ai clienti dell'avvocato e/o una sua perdita di immagine o una particolare ansia e stress oltre la normale tollerabilità.

In definitiva nulla è stato provato per quanto attiene il danno non patrimoniale e conseguentemente la relativa domanda di risarcimento per danni non patrimoniali va rigettata.

Va quindi dichiarata la esclusiva responsabilità della Poste Italiane s.p.a. con sede in Viale Europa ,190 Roma nel verificarsi dei danni per cui è causa , per il tardivo recapito soltanto dell'importo di Euro 284,02 per l'indennizzo previsto per il tardivo recapito di n.11 avvisi di ricevimento.

A detto importo devono aggiungersi gli interessi al tasso legale diretti a coprire ed a compensare l'ulteriore pregiudizio costituito dal mancato godimento dei frutti di un bene. Tali interessi, dato questo loro fondamento, decorrono dalla data della perdita del godimento del bene e del correlativo verificarsi dell'arricchimento e comunque dal fatto e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di SALERNO, dott. Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *** nei confronti di Poste Italiane s.p.a. con sede in Viale Europa ,190 Roma con atto di citazione notificato 24/04/08, così provvede:

1. Dichiarare la esclusiva responsabilità del Poste Italiane s.p.a. con sede in Viale Europa ,190 Roma per il tardivo recapito di n. 11 avvisi di ricevimento.
2. Condanna Poste Italiane s.p.a. con sede in Viale Europa ,190 Roma, al risarcimento dei danni in favore di *** soltanto dell'importo di Euro 284,02 per l'indennizzo previsto per il tardivo recapito di n.11 avvisi di ricevimento, oltre gli interessi legali dal fatto fino al saldo;
3. Condanna Poste Italiane s.p.a. con sede in Viale Europa ,190 Roma alla rifusione in favore di *** delle spese processuali da quest'ultimo sostenute per il presente procedimento, che liquida in complessivi €. 400,00 di cui Euro 50,00 per spese Euro 250,00 per diritti ed €. 100,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali ai sensi del D.M. Grazia e giustizia 5/10/94 n.585 e

successive modificazioni (soltanto sull'importo di diritti ed onorari), nonché oltre accessori previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili con attribuzione all'avv. Febronia Pichilli dichiaratosi antistataria.

4. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali perché non provata.

Così deciso in SALERNO li 31/08/2009

Il Giudice di Pace

Avv. Luigi Vingiani